



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 31 gennaio 2022**

Oggetto	Disegno di legge “Disposizioni varie in materia di parchi naturali regionali”
Proponente	Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Testo analizzato del 28 gennaio 2022	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge contiene disposizioni varie in materia di parchi regionali e, in particolare, modifica espressamente:

- a) la legge regionale n. 20 del 2014;
- b) la legge regionale n. 5 del 1999;
- c) la legge regionale n. 4 del 1999.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

All’**art. 1**, si prevede una nuova delimitazione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu, attraverso la sostituzione dell’**art. 2**, comma 1 della legge regionale n. 20 del 2014, che, in base alla proposta, passerebbe da una superficie di 19.750 ha ad una superficie di 18.030,50 ha. Conseguentemente, all’**art. 3**, si prevede la sostituzione della cartografia di cui all’allegato A della suddetta legge regionale n. 20 del 2014. Nella relazione illustrativa si specifica che la modifica riguardante il territorio del Comune di Capoterra è volto a correggere un errore della cartografia della legge originaria, parrebbe in quanto il Comune aveva conferito solo 261,50 invece che 340 ettari. Sembrerebbe trattarsi di un errore materiale, ma tale suo carattere andrebbe esplicitato in maniera più chiara. A riguardo, è appena il caso di ricordare che l’errore materiale consiste in un vizio estetico che tocca la veste dell’atto e che, senza incidere sul processo logico e volitivo, determina un divario fra la volontà e la materiale rappresentazione grafica della stessa, fra il pensiero e la sua estrinsecazione formale. Per la parte relativa al Comune di Pula, la riduzione è giustificata in base ad apposita proposta del Comune contenuta in una delibera del Consiglio comunale.



Al fine di valutare la legittimità degli articoli in esame, si consideri, in primo luogo, la questione relativa alla delimitazione avvenuta direttamente per legge. Questo anche in considerazione del fatto che l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 20 del 2014, prevede che la delimitazione può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2014. Inoltre, l'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2014 prevede che il piano è predisposto dall'assemblea dell'ente parco ed è adottato dalla Giunta regionale. Lo stesso piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). Sulla modifica della perimetrazione dei parchi regionali effettuata direttamente con legge regionale, e non con i relativi atti pianificatori, si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 276 del 2020 e 134 del 2020, affermando che tale modifica può avvenire anche con legge regionale, nel rispetto del procedimento disciplinato dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Si rammenta che la stessa Corte costituzionale afferma che le previsioni della legge n. 394 del 1991, costituiscono standard inderogabili di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e in particolare la partecipazione degli enti locali interessati. In proposito, si ritiene opportuno precisare che la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta si realizza attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio. Infatti, l'art. 22, comma 1, della legge quadro alla lettera c), garantisce, altresì, agli enti locali la partecipazione alla gestione dell'area protetta, sicché essi non possono essere estromessi dal procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, qual è la variazione dei confini del parco. Nel caso di specie andrebbe pertanto specificato, per il territorio del Comune di Capoterra, che lo stesso è stato coinvolto, in quanto ciò non emerge chiaramente dalla relazione illustrativa. Per quanto riguarda il Comune di Pula si dà invece atto del suo coinvolgimento.

Si evidenzia che il Governo potrebbe comunque contestare la violazione del procedimento formale e la approvazione delle modifiche per legge. Si appalesa, peraltro che sotto un profilo sostanziale le contestazioni non dovrebbero portare a considerare la norma incostituzionale, in quanto si dimostri e si dia contro dell'avvenuta partecipazione degli enti interessati.

Se il procedimento delineato dalle norme in esame appare, per i profili considerati, costituzionalmente legittimo, va approfondito l'aspetto relativo alla eventuale necessità di sottoporre a VAS la proposta di riduzione della superficie del parco regionale. Infatti, le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in relazione ai piani (ai quali va ricondotta la perimetrazione del parco regionale), prescrivono la valutazione ambientale strategica ovvero la verifica di assoggettabilità a tale valutazione, nonché la valutazione di incidenza; la valutazione ambientale strategica deve,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dunque, essere prevista per tutte quelle decisioni che determinano effetti sulle modalità di uso di una determinata area, provocandone un sostanziale cambiamento.

A tal proposito, si consideri che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono sottoposti a VAS i piani e i programmi di cui all'art. 6, commi da 1 a 4. Si deve, nel caso di specie, prendere in considerazione l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. Appare opportuno dar conto di tale aspetto nella relazione illustrativa, al fine di giustificare l'eventuale mancata sottoposizione a VAS della ripermetrazione, oppure indicando la differente motivazione che comporta la non sottoposizione a VAS.

All'art. 4, si prevede la sostituzione degli allegati A e B della legge regionale n. 5 del 1999, relativi alla perimetrazione del parco regionale Molentargius-Saline. Dalla relazione illustrativa si parla di una discrepanza nel perimetro presente nella legge istitutiva che crea difficoltà interpretative. Non è chiaro se la "discrepanza" consista o meno in un mero errore materiale, oppure la proposta comporti una vera e propria modifica della perimetrazione del parco. Al proposito si consideri anche quanto già indicato sugli artt. 1 e 3, in particolare sugli aspetti relativi a dare conto che l'errore sia effettivamente un errore materiale, che vi sia stata la partecipazione degli enti interessati e che la fattispecie concreta non debba essere sottoposta a VAS.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Si segnala che sul caso di una legge regionale che determina una riduzione della superficie di un parco regionale, è pendente, di fronte alla Corte costituzionale, il ricorso per legittimità costituzionale n. 46 del 31 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 40 del 6-10-2021.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea. Si consideri peraltro quanto indicato in precedenza sull'applicazione della VAS, che rimanda alla correlativa disciplina a livello europeo.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti sono corrette.

All'**art. 2, comma 1**, il richiamo all'**art. 5, comma 7** della legge regionale n. 20 del 2014 è errato, in quanto l'aggiunta delle lett. e) e f) (che a loro volta vanno ridenominate d-bis e d-ter) dovrebbe essere effettuata al comma 8.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Dalla lettura del testo del disegno di legge, si riscontra che le leggi modificate sono state riportate senza rispettare l'ordine cronologico relativo alla loro promulgazione; infatti, sarebbe stato opportuno indicare prima le modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999, poi quelle alla legge regionale n. 5 del 1999, infine quelle alla legge regionale n. 20 del 2014.

Si veda la sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale

Silvia Curto

CURTO SILVIA
2022.01.31 15:40:07

CN=CURTO SILVIA
C=IT
2.5.4.4=CURTO
2.5.4.42=SILVIA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge
“Disposizioni varie in materia di parchi naturali regionali”

TITOLO I

Modifica alla perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu e del Parco regionale di Molentargius - Saline

Articolo 1

Delimitazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2014

1. ~~L'articolo 2 comma 4~~ **Il comma 1 dell'articolo 2** della legge regionale **24 ottobre 2014**, n. 20 **(Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu)** del 2014 è sostituito dal seguente:

" 1. Il parco naturale regionale di Gutturu Mannu di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemmini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A della presente legge e interessa una superficie complessiva pari a 18.030,50 ha di territorio, di cui rispettivamente: Pula 4.013 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemmini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 261,50 ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha.”.



Articolo 2

Assemblea del parco. Modifiche all'**articolo 5** della **legge regionale** n. 20 del 2014

1. ~~Nell'articolo 5 comma 7~~ **Al comma 8 dell'articolo 5** della legge regionale n. 20 del 2014, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
" **d-bis**) le modifiche alle estensioni dei territori comunali ricadenti nell'area parco determinano modifiche alle quote percentuali di partecipazione dei singoli comuni all'assemblea, nel rispetto della lettera d);

d-ter) le modifiche alle quote percentuali di cui alla lettera **d-bis**) sono recepite nello statuto del parco."

Articolo 3

Cartografia. Sostituzione dell'**allegato A** della **legge regionale** n. 20 del 2014

1. L'allegato A della legge regionale n. 20 del 2014, contenente la cartografia relativa alla perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, è sostituito dall'**allegato A** alla presente legge.

Articolo 4

Delimitazione del Parco regionale Molentargius –Saline. Sostituzione degli allegati A e B della **legge regionale** 5 del 1999

1. L'allegato A della legge regionale **26 febbraio 1999**, n. 5 (**Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline"**) ~~del 1999~~ è sostituito dall'**allegato A1** alla presente legge.
2. L'allegato B della legge regionale n. 5 del 1999 è sostituito dall'**allegato B** alla presente legge.



TITOLO II

Modifica alla procedura di approvazione del Piano del Parco ~~naturale~~ regionale di Molentargius-**Saline** e Parco naturale regionale di Porto Conte

Articolo 5

~~(Modifica Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica.~~

Sostituzione dell'articolo 16 della **legge regionale** n. 5 del 26.02. 1999 ~~–Istituzione del Parco regionale "Molentargius – Saline")~~

1. L'**articolo 16** della **legge regionale** n. 5 del 26.02. 1999 ~~"Piano del Parco: procedure"~~ è sostituito dal seguente:

"Art. 16

"Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica"

1. Il piano è predisposto dal Consorzio ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti, è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
2. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.
3. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1 e 2.
4. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
5. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso."

Articolo 6



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

~~(Modifica~~ **Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica.**

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 26.02. 1999 –Istituzione del Parco regionale "Porto Conte")

1. L'articolo 14 della **legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte")** ~~n. 4 del 26.02.2021 "Piano del Parco: procedure"~~ è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica"

1. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti, ~~ed~~ è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
2. Il piano è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.
3. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1 e 2 ~~e 3~~.
4. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
5. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso."